



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

5° Settore - Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE	di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE
CORR	

N. 225 Registro deliberazioni Del 29/09/2023	OGGETTO: Approvazione norme di utilizzo da parte del Comune di Lipari del Funzionario Direttivo Amministrativo del Comune di Milazzo Dr. Filippo Santoro.
--	--

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 13.10 e segg.
nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MIDILI	Giuseppe	Sindaco	X	
2	IMPELLIZZERI	Pasquale	Assessore	X	
3	ROMAGNOLO	Santi	Assessore	X	
4	NICOSIA	Antonio Franco	Assessore	X	
5	SCOLARO	Lucia	Assessore	X	
6	MELLINA	Roberto	Assessore		X
7	COPPOLINO	Franco Mario	Assessore	X	
8	CAPONE	Maurizio	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Midili.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Andreina Mazzù.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 e 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.



Comune di Milazzo
Città Metropolitana di Messina
1° Settore Risorse Umane e Contenzioso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 47 DEL 27/09/2023

IL PROPONENTE _____

Oggetto: Approvazione norme di utilizzo da parte del Comune di Lipari del Funzionario Direttivo Amministrativo del Comune di Milazzo Dr. Filippo Santoro.

Premesso che:

- con nota prot. 31475 del 17 agosto 2023, assunta al protocollo del Comune di Milazzo al nostro Ente al n. 62298 del 17 agosto 2023, il Sindaco del Comune di Lipari ha chiesto la concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per l'utilizzo diretto, oltre l'orario di lavoro, per un massimo di n° 12 ore settimanali e per il periodo di un anno, eventualmente rinnovabile, dell'Istruttore Direttivo Amministrativo Dott. Filippo Santoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questo Ente inquadrato della ex Cat. D – oggi Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione del vigente CCNL del 16/11/2022;
- tali funzioni avranno luogo senza oneri a carico di questo Comune e che si svolgeranno al di fuori dell'orario di lavoro osservato presso il Comune di Milazzo e per un massimo di 12 (dodici) ore/settimana;

VISTO il Nulla-osta apposto direttamente dal Sindaco del Comune di Milazzo a margine della richiesta del Comune di Lipari, con il quale l'amministrazione titolare del rapporto di lavoro ha accordato il nulla osta per l'utilizzo, oltre l'orario di lavoro del Dott. Filippo Santoro nei medesimi termini della richiesta.

ATTESO CHE questa Amministrazione intende dare il proprio assenso alla richiesta del Comune di Lipari, al fine di soddisfare le esigenze organizzative temporanee che il Comune in parola si trova ad affrontare e nello spirito di reciproca collaborazione cui deve essere improntata l'attività degli enti locali;

VALUTATE le proprie esigenze di lavoro ed operate le dovute verifiche sulla situazione della propria dotazione organica e sull'opportunità che l'utilizzo della dipendente presso altro Comune avvenga a condizione che lo stesso non rechi pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con questo Ente e non interferisca con i compiti istituzionali del Dott. Filippo Santoro.

RICHIAMATI:

l'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004, nel testo attualmente modificato dall'articolo 3, comma 6-bis, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, da ultimo dall'articolo 28, comma 1-ter, del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, il quale stabilisce espressamente che: - *"I Comuni con popolazione*

inferiore a 25.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza"le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n° 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

VISTO il Parere UPPA n. 34/08, con cui il Dipartimento Funzione Pubblica richiamandosi anche al parere del 2 maggio 2005 reso dal Consiglio di Stato, Sez. 1°, n. 214/2005, su richiesta del Ministro dell'Interno, ha da sempre ribadito che la norma di cui all'art.1, comma 557 della L. 311/2004 costituisce una deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dipendenti degli enti locali con regime di rapporto a tempo pieno;

DATO ATTO che anche il Consiglio di Stato, su espressa richiesta del Ministero dell'Interno, con parere n.2141/05, ha confermato la possibilità del cumulo di più rapporti di lavoro dei dipendenti degli Enti locali di piccole dimensioni, fermo restando che l'orario complessivamente considerato non deve superare i limiti posti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (8 ore settimanali);

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio di appartenenza della dipendente in questione;

Valutato che l'attività lavorativa da svolgere presso il Comune di Lipari non arreca alcun pregiudizio al rapporto di lavoro che intercorre con il Comune di appartenenza, nè interferirà con l'orario di servizio e con i compiti istituzionali assegnati al dipendente;

Vista la deliberazione G.M. n°131 del 01/09/2023 con la quale, al fine della precipua regolamentazione dei rapporti tra i due Enti utilizzatori, il Comune di Lipari ha opportunamente adottato apposito schema di convenzione da sottoscrivere congiuntamente prima dell'attivazione del periodo di utilizzo del funzionario in questione;

Ritenuto di poter condividere quanto riportato nello schema di convenzione di regolamentazione ed utilizzo già approvata dal Comune di Lipari e di dover pertanto autorizzare il Sindaco Dott. Giuseppe Midili alla sua sottoscrizione nell'interesse del Comune di Milazzo;

Visti:

- il D.Lgs.n.66 dell'08.04.2003 e s.m.i. di attuazione delle Direttive CEE in materia di orario di lavoro; la
- L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Tutto ciò premesso;

PROPONE

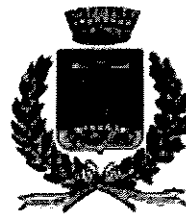
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute ed approvate:

1. di autorizzare il Dott. Filippo Santoro, inquadrato della ex Cat. D – oggi Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione del vigente CCNL del 16/11/2022 all'incarico ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, per il periodo di un anno presso il Comune di Lipari;
2. di dare atto:

- che il compenso per la prestazione lavorativa è pari a quello previsto nel vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali e che la suddetta spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Lipari sarà a carico del Comune medesimo;
 - che l'orario complessivo di lavoro del dipendente non supererà quello massimo consentito per legge;
 - che dall'approvazione del presente provvedimento non discenderà alcun onere economico aggiuntivo né alcuna spesa a carico del comune di Milazzo;
3. di approvare l'allegato schema di convenzione (All. A) che definisce i modi ed i tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro e di autorizzare il Sindaco - a procedere alla sottoscrizione della stessa;
 4. di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune alla Sezione Amministrazione Trasparente per opportuna e necessaria conoscenza legale, trasparenza ed accessibilità;
 5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, data la necessità e l'urgenza di provvedere;
 6. di trasmetterne copia al Comune di Lipari per gli atti di competenza.



COMUNE DI LIPARI
"Eolie, Patrimonio dell'Umanità"



COMUNE DI MILAZZO

ACCORDO TRA ENTI

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, Legge 311/2004 PER L'UTILIZZO DIRETTO DA
PARTE DEL COMUNE DI LIPARI DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI MILAZZO. -
Periodo settembre 2023-Agosto 2024

Addì _____ del mese di _____ dell'anno duemilaventitre

TRA

a) il **Comune di LIPARI**, rappresentato dal Sindaco – Legale Rappresentante, dr. Riccardo GULLO, elettivamente domiciliato presso la sede municipale in Piazza Mazzini n. ____ - Lipari - cod. fisc. _____;

b) il **Comune di Milazzo**, rappresentata dal Sindaco – Legale Rappresentante, dr. Giuseppe MIDILI, elettivamente domiciliato presso la sede municipale in Via F. Crispi n. ____ - Milazzo - cod. fisc. _____;

E

c) il Funzionario Direttivo Amministrativo **dr. Filippo Santoro**- dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Milazzo – ex Cat. D oggi Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del CCNL del 16/11/2022 ed ivi in servizio a tempo pieno ed indeterminato con le mansioni di Responsabile dei Servizi Sociali - Cod. Fisc. _____, anch'egli domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede municipale del Comune di Milazzo

Premesso

- che ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 nel testo attualmente modificato dall'articolo 3, comma 6-bis, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, da ultimo dall'articolo 28, comma 1-ter, del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, il quale stabilisce espressamente che: - *"I Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*

- Che in tal senso si è espresso il Dipartimento Funzione Pubblica con il Parere UPPA n. 34/08, che richiamandosi anche al parere del 25 maggio 2005 reso dal Consiglio di Stato, sez. I°, n. 2141/2005, su richiesta del Ministro dell'Interno, ha ritenuto che la norma di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 costituisce una deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dipendenti degli enti locali con regime di rapporto a tempo pieno.

- Che in tal caso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs 08.04.2003 n° 66 recante "Attuazione delle direttive europee in materia di orario di lavoro", la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario;

- che con nota **prot. n. 31475 del 17-08-2023** il Comune di Lipari, avente popolazione inferiore a 25.000 abitanti, ha richiesto ai sensi della disposizione di cui sopra, per l'utilizzodirettooltre l'orariodilavoro, dapedelComunedilipari,del dr. Filippo SANTORO - dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Milazzo – ex Cat. D oggi Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del

CCNL del 16/11/2022 ed ivi in servizio a tempo pieno ed indeterminato con le mansioni di Responsabile dei Servizi Sociali;

- che il Sindaco del Comune di Milazzo ha prestato il suo assenso all'utilizzo richiesto per l'utilizzo del Funzionario Direttivo dr Santoro apposto direttamente a margine della richiesta del Comune di Lipari;
- che per meglio disciplinare le modalità di utilizzo della dipendente le parti hanno inteso regolamentare mediante apposito accordo convenzionale i loro reciproci rapporti definendo, tra l'altro il tempo di lavoro di assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore,
- che il dipendente interessato ha espresso il consenso all'utilizzo di che trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il Comune di Milazzo consente ed autorizza, per il periodo di un anno decorrente dalla data di attivazione del presente accordo, l'utilizzo da parte del Comune di Lipari, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, del proprio dipendente dr Filippo SANTORO, Funzionario Direttivo Amministrativo del Comune di Milazzo, inquadrato nella ex Cat. D oggi Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del CCNL del 16/11/2022, al fine di impiegarlo per i fini istituzionali dell'Ente utilizzatore oltre il normale orario di servizio in coerenza con i limiti indicati dall'art. 4, comma 8, del D.Lgs 66/2003 per mansioni afferenti la sfera di competenza della gestione e programmazione dei Servizi Sociali, anche in ambito di Distretto Socio Sanitario del quale è capofila il Comune di Lipari;

Art. 3

Il dipendente farà capo a ciascuna delle due Amministrazioni per le rispettive funzioni che verranno svolte nel loro precipuo interesse.

Il rapporto di lavoro sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Comune di Milazzo, per la parte di propria spettanza e, per la propria parte di competenza, dal Comune di Lipari.

Il rapporto di lavoro resta comunque incardinato presso il Comune di Milazzo nella cui dotazione organica il dipendente in questione continuerà ad essere inserito in via esclusiva.

Art. 4

Il dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli Uffici dei singoli Enti in misura pari a 36 ore settimanali presso il Comune di Milazzo ed, oltre tale limite, fino ad un limite di 12 ore settimanali, presso il Comune di Lipari.

Nello specifico, la dr Filippo SANTORO potrà prestare servizio presso il Comune di Lipari nelle giornate e/o nei turni in cui la stessa non presta servizio presso il Comune di Milazzo.

In ogni caso, la prestazione individuale di lavoro del dr Filippo SANTORO dovrà essere distribuita in un arco massimo di 9 ore giornaliere in coerenza con quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. 25 giugno 1983 n° 347.

In caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati.

Art. 5

I rapporti finanziari tra gli Enti saranno ispirati ai principi dell'autonomia e della equa ripartizione degli oneri, pertanto la spesa relativa al trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente sarà ripartita proporzionalmente alle ore lavorate in ciascun Ente.

Le spese relative allo stipendio, alle indennità accessorie ed ai relativi oneri riflessi dovute al dr Filippo SANTORO per l'attività da questa prestata in favore del Comune di Milazzo saranno corrisposte direttamente da questo Ente.

Analogamente, spetta al Comune di Lipari provvedere al pagamento diretto in favore del dr Filippo SANTORO di tutte le voci retributive e stipendiali a questo spettanti per le prestazioni lavorative che verranno da questa effettuate.

Resta, altresì, a totale carico del Comune di Lipari il pagamento dell'indennità di posizione stabilita in ragione di un terzo dell'indennità di posizione nel limite massimo stabilito dal vigente CCNL, e da parametrarsi – nel minimo - in via proporzionale, su n° 12 ore settimanali di utilizzo, rispetto al valore-limite che in atto, è già in godimento da parte della stessa dr Filippo SANTORO a fronte dell'impegno per n° 36 ore settimanali presso il Comune di Milazzo fermo restando che il Comune di Lipari dovrà corrispondere ogni altro onere, compenso o indennità, da calcolarsi in via proporzionale ed aggiuntiva, per eventuale maggior utilizzo orario della dr Filippo SANTORO rispetto alle 12 ore preventivate nel presente accordo convenzionale.

Resta, inoltre, a carico del Comune di Lipari la quota di propria spettanza della retribuzione di risultato da corrispondersi secondo le percentuali stabilite dal CCNL, e da rapportarsi, sempre in via proporzionale, rispetto all'ammontare effettivo dell'indennità di posizione annua che verrà concretamente erogata alla dr Filippo SANTORO in conseguenza delle prestazioni orarie che risulteranno da questa concretamente eseguite.

Il Comune di Lipari resta, infine, onerato del pagamento dei rimborsi per spese di missione conseguenti ai trasferimenti che il dipendente dovrà affrontare per recarsi da una sede di lavoro all'altra e per il successivo rientro a Milazzo.

Tali rimborsi non rientrano nelle ipotesi limitative previste dall'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010 convertito in legge 122/2010 e restano, quindi, disciplinati secondo le regole ordinarie previgenti.

Allo stesso modo, resta a carico di ognuno dei due Enti il pagamento di somme per eventuali incentivi specifici da corrispondere sulla base del lavoro prestato esclusivamente in favore dell'uno o dell'altro Ente.

Art. 6

Il rapporto di lavoro della dipendente dr Filippo SANTORO resta disciplinato, oltre che dal CCNL, dagli atti regolamentari adottati autonomamente dai singoli Enti relativamente alle prestazioni eseguite presso ognuna delle distinte sedi.

In particolare, il dipendente resta assoggettato alla responsabilità disciplinare presso il Comune di Milazzo, ovvero, presso il Comune di Lipari in relazione alle eventuali violazioni commesse in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa presso l'una o l'altra sede.

Art. 7

La presente autorizzazione all'utilizzo ha validità, senza soluzione di continuità con i precedenti provvedimenti, per il periodo luglio-agosto 2023, e potrà essere ulteriormente prorogata con l'accordo delle parti.

Art. 8

Resta in facoltà delle parti di risolvere in qualunque momento la presente convenzione previo preavviso scritto a mezzo di raccomandata a.r di giorni quindici.

Medesima facoltà viene riconosciuta anche alla dipendente che potrà in qualunque momento, e con preavviso scritto di giorni quindici rinunciare al proprio assenso.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Milazzo
il SINDACO
dr. Giuseppe MIDILI

per il Comune di Lipari
il SINDACO
dr. Riccardo GULLO

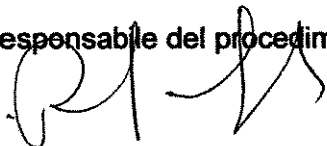
per accettazione e consenso
il dipendente
dr Filippo SANTORO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere Favozza

Milazzo, li 26.09.2023

Il Responsabile del procedimento



IL DIRIGENTE



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

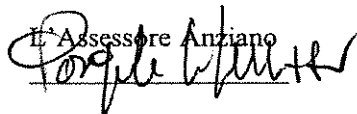
Si esprime parere _____

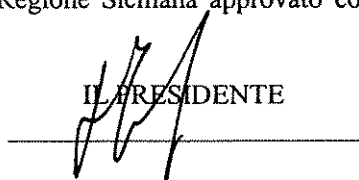
Milazzo, li

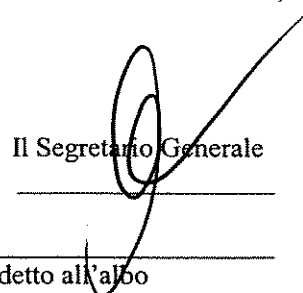
Il Responsabile del procedimento

IL DIRIGENTE

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

Il Assessore Anziano


IL PRESIDENTE


Il Segretario Generale


Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

☒ è stata affissa all'albo pretorio comunale il 02/10/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- ☐ il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- ☐ il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, li _____ Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____ Milazzo, li _____ Il Responsabile dell'U.O. _____
---	---